

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

*CONVENZIONE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE E
LIQUIDAZIONE SINISTRI (LOSS ADJUSTER)*

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- Ing. Manfredi Urciuoli, nato a Perugia (PG) il giorno 19 del mese di agosto dell'anno 1975 (codice fiscale RCLMFR75M19G478D, domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede legale della società Centro Processi Assicurativi S.r.l., che interviene quale Legale Rappresentante di Centro Processi Assicurativi S.r.l., con sede legale in Via Felice Casati 1/A - 20124 Milano (MI), iscritta al Registro delle Imprese REA MI-2011327 tenuto presso la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, numero, C.F. e P.IVA 08232800964 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore"), aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento del servizio di gestione e liquidazione sinistri (loss adjuster) per le Aziende Sanitarie e gli Ospedali della

Regione Liguria, lotto unico, gara n. 6888618 giusta Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 4039 del 30/06/2021.

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la *“RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE”*, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale e che le procedure di gara già avviate alla suddetta data siano portate a termine dalla SUAR nonchè, a decorrere da tale data, siano trasferiti alla Regione i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso;

c) in esecuzione di quanto precede, C.R.A. ha espletato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, monolotto, per l'affidamento del servizio di gestione e liquidazione sinistri (Loss Adjuster) per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regione Liguria per un periodo di anni quattro (con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi) - Numero gara: 6888618, svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara pubblicato sulla GUUE in data 30/10/2017 e sulla GURI in data 08/11/2017;

d) con le Determinazioni A.Li.Sa. – C.R.A. n. 226 del 21/06/2018 e n. 240 del 27/06/2019 si è provveduto all’aggiudicazione in via definitiva della gara n. 6888618 alla Società Roberto Ravinale&Partners srl (ora Societé Hospitaliere d’Assurance Mutuelle - S.H.A.M.);

e) in esito al giudizio instaurato innanzi al giudice amministrativo per via del ricorso proposto dalla Società CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI s.r.l., terza classificata, in data 07/07/2020, il Consiglio di Stato con sentenza n. 4368/2020 ha rigettato l’appello di A.Li.Sa avverso la sentenza del TAR Liguria n. 2/2020 che disponeva l’annullamento dell’aggiudicazione disposta con la Determinazione A.Li.Sa. n. 240 del 27/6/2019 e la rinnovazione delle operazioni di valutazione delle Offerte tecniche, da affidarsi a diversa Commissione giudicatrice;

f) in ottemperanza alla citata sentenza del Consiglio di Stato, si è proceduto alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice con Determinazione A.Li.Sa. n. 509 del 09/12/2020 ed alla rinnovazione della fase di valutazione delle Offerte tecniche addivenendo alla graduatoria di aggiudicazione approvata con Decreto del Dirigente SUAR n. 4039 del 30/06/2021 individuando quale aggiudicatario del servizio la Società CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI s.r.l.;

g) il Fornitore, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura (OdF), ai prezzi contenuti nell’Offerta economica, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nella propria Offerta tecnica, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e stabiliti dal presente Atto e dagli altri atti di gara;

h) l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo di aggiudicazione alle medesime condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti individuate al punto precedente;

i) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

j) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'Offerta;

k) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della S.U.A.R., la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

l) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

n) la S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o

attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna

Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente

e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF da ciascuna emesso;

o) che la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011.

p) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme

tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la*

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica

Amministrazione" e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "*Codice di*

comportamento dei dipendenti pubblici";

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente Atto, l'Offerta Tecnica e l'Offerta

Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente

modificato con le DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di

Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato

con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica, l'Offerta

economica presentate in gara dal Fornitore.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) *Amministrazione contraente*: l’A.S.L., l’E.O., l’I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l’Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);
- c) *"Fornitore"*: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta in oggetto che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato dall’Amministrazione contraente, mediante l’emissione degli OdF, ai fini dell’esecuzione della fornitura;
- d) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF);
- e) *Servizio*: il servizio aggiudicato ed i relativi servizi connessi di cui alle premesse oggetto della presente Convenzione, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ed economica;
- f) *Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto)*: il documento informatico (generato da NECA nel caso degli Enti del S.S.R. ligure) e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;
- g) *NECA – Negozio elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni e degli Accordi quadro attivati dalla S.U.A.R.;

h) Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato a sottoscrivere con firma digitale l'Ordinativo di Fornitura e ad inoltrare al Fornitore i documenti di impegno di spesa;

i) Punto Istruttore: il referente dell'Amministrazione contraente legittimato ad emettere le Richieste di consegna

j) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento informatico inoltrato dai Punti Ordinanti e/o Punti Istruttori con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei servizi richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

k) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

l) Importo massimo contrattuale: l'importo massimo del presente Atto (IVA esclusa) pari alla sommatoria del numero dei sinistri stimati in gara moltiplicati per il relativo prezzo unitario di aggiudicazione, IVA esclusa. L'importo massimo contrattuale potrà essere incrementato nel rispetto della normativa vigente, come specificato in seguito;

m) Sede/i di consegna: il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve eseguire i servizi richiesti;

n) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

o) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione;

ARTICOLO 3 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il capitolato tecnico prestazionale di gara fa parte integrante del contratto

3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto di cui all'art. 6, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire il servizio oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per il servizio di gestione e liquidazione dei sinistri sanitari (loss adjuster) Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli Ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico (Sez. A, allegato A1, del Disciplinare di gara).

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende ed Enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

6. Le Amministrazioni contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 ss-mm.ii. senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

ARTICOLO 5 - UTILIZZO DELLA CONVENZIONE

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità

dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI CONCLUSIONE

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura (OdF) inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti facendo uso della piattaforma NECA.

2. L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento informatico elettronico sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione contraente (Punto Ordinante).

3. L'Amministrazione contraente, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indica le Unità Richiedenti. Nel caso di variazione di dette Unità Richiedenti, tale variazione non avrà effetti per il Fornitore fino a che l'Amministrazione contraente non avrà provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica.

4. Nei casi eccezionali di sospensione, interruzione o di malfunzionamento del NECA, la trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata alla casella di posta elettronica certificata cassicurativi@legalmail.it del Fornitore. In tale ipotesi sarà cura del Fornitore verificare che l'*OdF* provenga da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

5. È fatto divieto ad un'Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un *OdF*, di emettere un nuovo *OdF* prima dell'esaurimento dell'*OdF* precedente; l'*OdF* emesso dalla stessa Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un precedente *OdF* è da ritenersi nullo; in

tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. e comunicare loro la non validità dell'*OdF* ricevuto.

6. Qualora il Fornitore intenda non dare esecuzione ad un *OdF* sul presupposto che provenga da un soggetto non legittimato all'utilizzo della Convenzione ovvero abbia ricevuto *OdF* oltre la concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'*OdF*, informare dell'accaduto l'Amministrazione contraente e S.U.A.R. che effettuerà le verifiche del caso al fine degli adempimenti conseguenti.

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

8. Le Amministrazioni danno esecuzione agli *OdF* tramite richieste di consegna (*RdC*). Le *RdC* vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la *RdC* attraverso posta elettronica certificata (PEC); in alternativa la *RdC*, firmata dal Punto Ordinate, è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le *RdC* debbono specificare le quantità dei servizi richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

9. Qualora, successivamente alla stipula del presente Atto, si proceda all'interfacciamento tra NECA e gli applicativi gestionali in uso presso le singole Amministrazioni contraenti, anche l'emissione delle *RdC* verrà effettuata tramite NECA. In tal caso S.U.A.R. provvederà ad informare il Fornitore e le Amministrazioni contraenti della variazione delle modalità di trasmissione delle *RdC*.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha una durata di 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, potrà essere rinnovata fino ad un massimo di dodici (12) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R. Resta inteso che i termini di durata della Convenzione si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito l'Importo massimo contrattuale, anche se eventualmente incrementato.

2. Dalla stipula della presente Convenzione è previsto un termine congruo, non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per l'avvio effettivo del servizio finalizzato a consentire il passaggio di consegne e gli adempimenti necessari alla messa a regime del nuovo servizio.

3. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la Convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto ed a seguito dell'espletamento di una nuova procedura, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

4. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

ARTICOLO 8 – CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o,

comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche del servizio e all'Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della S.U.A.R., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la

S.U.A.R. e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla S.U.A.R., nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la S.U.A.R. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti.

Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

ARTICOLO 9 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) prestare il servizio oggetto della Convenzione ed i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R., nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla S.U.A.R. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

2. Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da

ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla S.U.A.R., in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 14.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

ARTICOLO 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti all'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi, se presenti, connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore

stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. Per l'esecuzione del servizio il Fornitore si obbliga al rispetto delle modalità e dei termini temporali individuati nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati e specificati nella propria offerta migliorativa (Progetto Tecnico)

ART. 13 - VARIAZIONI DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. il personale impiegato dall'Aggiudicatario nell'esecuzione del servizio e risultante dall'elenco e dai curricula esibiti in sede di gara potrà essere sostituito nel corso dell'esecuzione del contratto solo con il consenso della S.U.A.R. e/o delle Aziende Sanitarie e degli Ospedali aderenti alla Convenzione previo accertamento che il livello qualitativo dei sostituti sia equivalente a quello dei sostituiti, valutato ai fini dell'aggiudicazione della procedura di gara.

ARTICOLO 14 - SERVIZI ACCESSORI

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati; peraltro, la S.U.A.R. può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla S.U.A.R. anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. Il Fornitore deve comunque fornire, via web o via posta, alla S.U.A.R. la reportistica quadrimestrale relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

ARTICOLO 15 - CORRISPETTIVI DI FORNITURA

1. L'appalto è aggiudicato al Fornitore per un importo complessivo quinquennale offerto di € 882.000,000 Iva esclusa, ottenuto moltiplicando il prezzo unitario del singolo sinistro pari a € 252,00 Iva esclusa per il numero di

3.500 sinistri stimati per il quinquennio di durata del contratto.

2. I corrispettivi del servizio vengono liquidati al Loss Adjuster con le modalità specificate nel Capitolato Tecnico Prestazionale di gara, al paragrafo 5.

3. Relativamente al pagamento del corrispettivo di cui alla lett. a) del paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, l'anticipazione sulla stima presuntiva annuale dei sinistri viene applicata a decorrere dalla prima annualità successiva alla stipula della presente convenzione di fornitura.

4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dall'art. 5 del Capitolato Tecnico e dal presente Atto, salvo quanto previsto al punto 3 dell'art. 15 della presente Convenzione.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare (con decorrenza dal 01/02/2020 ai sensi di quanto disposto dal D.M. 27/12/2019) la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della fattura stessa.

5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.

8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.

9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di

accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 08/07/2021 acquisita al protocollo generale con n. PG/2021/0235700 del 08/07/2021.

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

ARTICOLO 17 - PENALI

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) le penali previste specificamente al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico di gara

b) in caso di mancata effettuazione totale o parziale del servizio entro il termine massimo concesso dalle singole Amministrazioni contraenti, per causa non imputabile alla singola Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, una penale massima pari al 10% del valore delle mancate prestazioni.

In tal caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando all'aggiudicatario anche l'eventuale maggiore spesa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni derivanti.

c) In caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, ciascuna Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni. L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla S.U.A.R. di procedere all'incameramento della propria quota del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo incamerato;

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 22, comma 1, la S.U.A.R. applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione.

3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica prevista dalla presente Convenzione la S.U.A.R. applica al Fornitore una penale di Euro 200,00

4. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai commi precedenti sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla S.U.A.R.) o dalla S.U.A.R.; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni

non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. L'ammontare della penale applicata all'esito del procedimento di contestazione di cui ai commi precedenti è addebitato dall'Amministrazione contestante sul corrispettivo della fattura da liquidare al Loss Adjuster e solo in difetto di quest'ultimo e, comunque, in subordine, sul deposito cauzionale rilasciato dal Fornitore in favore di S.U.A.R., senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della S.U.A.R. a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. La S.U.A.R. in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla garanzia.

10. La S.U.A.R., per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli

eventuali maggiori danni.

11. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la S.U.A.R. ha facoltà di ritenere definitivamente la garanzia, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 18 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce, in favore della S.U.A.R., una garanzia definitiva sotto forma di polizza fideiussoria (con progressivo n. 708.00.27.2799818413, rilasciata da SACE BT S.P.A.) di importo di Euro 35.280,00 determinata come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

2. Tale garanzia deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli OdF in corso emessi dall'Amministrazione contraente.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli OdF ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici

assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 - PENALI, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti OdF e della Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione contraente, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

ART. 19 RESPONSABILITÀ SUI BENI UTILIZZATI DAL FORNITORE NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Per i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio, tutti i rischi di perdite, furti e danni sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità

dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

ART. 20 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA S.U.A.R. E PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI E RESPONSABILE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE

1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nella Dott.ssa Tiziana Tazzoli il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 5488553, numero di fax 010 5488566, indirizzo e-mail tiziana.tazzoli@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nell'Ing. Manfredi Urciuoli il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02/83443405 numero di fax 010/8562403 indirizzo e-mail manfredi.urciuoli@gruppomol.it indirizzo PEC: cpassicurativi@legalmail.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

ARTICOLO 21 – SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

1. Non essendo stato dichiarato in sede di offerta, il Fornitore non è autorizzato

a sub appaltare il servizio oggetto dell'appalto.

2. Rimane obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla S.U.A.R., prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti utilizzati nel presente contratto ai sensi dell'art. 105 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. che non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla S.U.A.R., pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La S.U.A.R. procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 ss.mm.ii. Ai fini dell'opponibilità a S.U.A.R. ed alla Amministrazione contraente, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Amministrazioni debitorie (art. 106 comma 13 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

4. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'Operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

23 – TRASPARENZA, OBBLIGHI DI OSSERVANZA DEL PTPCT E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DI REGIONE LIGURIA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

– dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

–dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

–si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad osservare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria, approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021. In particolare, l'impresa partecipante alla gara conforma la propria condotta a principi di legalità, trasparenza e correttezza.

3. L'impresa, salvi ed impregiudicati gli obblighi legali di denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, segnala tempestivamente

all'Amministrazione qualsiasi fatto o circostanza di cui venga a conoscenza, anomalo, corruttivo o costituente altra fattispecie di illecito ovvero suscettibile di generare turbativa, irregolarità nell'esecuzione del contratto ivi compresa la presenza e/o sopravvenienza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. Il legale rappresentante dell'impresa è chiamato ad informare tutto il personale di cui si avvale circa l'osservanza degli obblighi sopra richiamati e vigila scrupolosamente sulla loro osservanza.

4. Qualora il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

5. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti della Convenzione a:

a) assistere l'Amministrazione nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) prestare i servizi oggetto della Convenzione impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Atto e negli atti di gara;

c) conformare la qualità del servizio reso alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Atto e delle singole Richieste di Consegna senza alcun aumento di prezzo;

d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle

Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto

nella Convenzione e nella documentazione di gara;

e) verificare la completezza e la chiarezza dell'OdF ricevuto;

f) eseguire la prestazione dei servizi nei luoghi e secondo le indicazioni

che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto

indicato nel presente Atto, nel Capitolato Tecnico e Prestazionale e relativi

allegati e negli OdF;

g) garantire, per ciascun servizio offerto e per tutta la durata della

Convenzione la garanzia per:

- vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);

- mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il servizio è destinato

(ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);

h) manlevare e tenere indenne la S.U.A.R. nonché l'Amministrazione

contraente, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi

dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei servizi / prodotti

oggetto del presente Atto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da

terzi.

24 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai

trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione

medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le

informazioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, ivi comprese

quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal

Regolamento medesimo.

2. In relazione al trattamento dei dati inerenti ai sinistri sanitari oggetto del

servizio appaltato, il Fornitore è nominato – con la sottoscrizione della presente convenzione - Responsabile ai sensi dell’art. 28 GDPR 679/2016 ed è tenuto pertanto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare è chiamato a:

a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;

b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) trasmettere alla S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì alla S.U.A.R. tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;

f) consentire al Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati

personali, fornendo alla stessa piena collaborazione

g) predisporre ed aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, qualora la tipologia dei dati trattati ricada nell'ambito di applicazione della norma richiamata

3. La Ditta aggiudicataria si impegna a collaborare con tutti i Responsabili della Protezione dei Dati (RPD) delle Amministrazioni contraenti al fine della definizione, per ciascun Ente, di un protocollo operativo da applicare per la gestione e conservazione dei dati relativi ai sinistri sanitari presi in carico. In particolare, all'atto di avvio del servizio, l'Aggiudicatario dovrà presentare, ad ogni singolo Ente, un documento sottoscritto dal legale rappresentante che contenga almeno i seguenti elementi:

a) descrizione del sistema software e hardware di gestione dei sinistri;

b) protocolli di protezione adottati (in applicazione del Regolamento UE 2016/679);

c) collocazione fisica del server di archiviazione dei files di registrazione;

d) presenza di un sistema di back-up / disaster recovery;

e) individuazione di un Responsabile della conservazione dei dati;

f) modalità di conservazione, estrazione e trasmissione dei dati a richiesta delle Amministrazioni contraenti.

Il documento così predisposto dovrà essere sottoposto agli RPD aziendali per l'approvazione. Nel caso il RPD aziendale rilevi delle mancanze / irregolarità potrà richiedere all'Aggiudicatario di adeguare il sistema di gestione/conservazione dei dati alle proprie indicazioni in modo da renderlo conforme alla normativa vigente assegnandogli un termine per provvedere in tal senso. In mancanza l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del

contratto.

4. La S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.

8. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

9. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

10. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di

sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

11. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

ARTICOLO 25 – RISOLUZIONE – DICHIARAZIONE DI NULLITÀ

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla S.U.A.R., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la S.U.A.R. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale

equivalente o ritenere definitivamente la garanzia, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

a) ripetute inosservanze dei termini di esecuzione dei servizi, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinario di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

g) mancata rispondenza tra i servizi prestati e quanto dichiarato in sede di gara;

h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti;

4. La S.U.A.R. può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo offerto (dato dal prezzo unitario offerto per il totale della quantità di sinistri stimati);

c) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";

d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

f) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

g) nei casi previsti dall'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

i) mancata rispondenza tra i servizi prestati e quanto dichiarato in sede di gara;

j) fallimento o altre procedure concorsuali;

k) mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

l) violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;

m) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

5. La S.U.A.R. risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono

di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura, la S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della S.U.A.R. al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla S.U.A.R.

10 La S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti

di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

ARTICOLO 26 – RECESSO

1. La S.U.A.R. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma

3 D.Lgs. n.- 159/2011 la S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di

sussistenza delle cause di ostatività come risultanti della informativa antimafia.

4. Il recesso esercitato ai sensi dei commi 1, 2, 3 non comporta alcun onere

per la S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti, salvo il pagamento delle

prestazioni effettuate.

5. La S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui

all'art 109 D.Lgs. n.- 50/2016 ss.mm.ii.

6. Il recesso dalla Convenzione da parte della S.U.A.R. comporta il recesso

delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da

esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,

da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

7. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le

prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno

alcuno per le Amministrazioni contraenti.

ARTICOLO 27 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA

ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni

eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso

quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto

della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di

omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata

polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni

Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 28 – AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente la S.U.A.R. e le Amministrazioni Contraenti sull'evoluzione del servizio oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

2. Salvo quanto previsto all'articolo 13 della presente Convenzione, nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nell'organizzazione/erogazione del servizio aggiudicato o vengano introdotte modalità innovative e/o migliorative, la ditta aggiudicataria, previo invio di relazione tecnica dettagliata e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna ad implementarle nel servizio

aggiudicato alle medesime condizioni contrattuali.

ARTICOLO 29 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione e/o uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su tali soluzioni tecniche, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Amministrazione e/o di S.U.A.R.

3. L'Amministrazione si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione e/o di S.U.A.R. queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto delle Richieste di Consegna e della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura

privata sottoscritta a distanza.

2.L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria mediante pagamento tramite modello F24.

3.Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4.Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 31 - RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

ARTICOLO 32 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a

ciascuna Amministrazione contraente.

ARTICOLO 33 - CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte

le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), art. 4 (Oggetto) art. 5 (Utilizzo della Convenzione), art. 7 (Durata), art. 8 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità) art. 9 (obblighi specifici del Fornitore) art. 10 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro) art. 11 (adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro) art. 12 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), art. 13 (variazioni del personale impiegato nell'esecuzione del servizio), art. 14 (corrispettivi di fornitura), art. 17 (Penali), art. 19 (Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio), art. 21 (subappalto e subcontratti), art. 22 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 23 (Obblighi di osservanza del PTPCT e Codice di Comportamento di Regione Liguria), Art. 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), art. 25 (Risoluzione – dichiarazione di nullità), art. 26 (Receso) Art. 27 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa) Art. 30 (Oneri fiscali e spese contrattuali) Art. 31 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 32 (Foro competente), Art. 33 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Firmato digitalmente